DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2002

che modifica le decisioni 95/233/CE e 96/482/CE relative all'importazione da paesi terzi di pollame vivo, per quanto concerne la Bulgaria, e che abroga la decisione 96/483/CE

[notificata con il numero C(2002) 641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 21, l'articolo 23, paragrafo 1, e gli articoli 24 e 26,

considerando quanto segue:

- La decisione 95/233/CE della Commissione (3), modifi-(1) cata da ultimo dalla decisione 2001/751/CE (4), contiene elenchi di massima di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e le loro uova.
- (2) La decisione 96/482/CE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE (6), fissa norme più particolareggiate per l'importazione di pollame e di uova da cova e i relativi certificati sanitari.
- La decisione 96/483/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/628/CE (8), stabilisce l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli specifici di certificati sanitari.
- (4) La Bulgaria ha chiesto l'autorizzazione di esportare nella Comunità pollame vivo e uova da cova e ha presentato le necessarie garanzie.
- Da un'ispezione effettuata dai servizi della Commissione (5) in Bulgaria nell'ottobre 2000 è risultato che tale paese dispone di servizi veterinari sufficientemente strutturati e organizzati per quanto riguarda lo status sanitario del pollame.
- (*) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. (2) GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29. (3) GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76. (4) GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24. (5) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. (6) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8. (7) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 28. (8) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 73.

- Le autorità veterinarie bulgare hanno inoltre dimostrato che sono rispettati i requisiti sanitari specifici fissati nella decisione 96/482/CE.
- È quindi opportuno aggiungere la Bulgaria nell'elenco (7) dei paesi terzi riportato nella decisione 95/233/CE.
- La Croazia è stata autorizzata ad esportare pollame vivo e uova da cova soltanto a partire da zone delimitate del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell'ottobre 2000 hanno dimostrato che la regionalizzazione non è più necessaria.
- Per motivi di trasparenza è opportuno integrare nella decisione 96/482/CE l'elenco che figura nell'allegato della decisione 96/483/CE. È necessario nel contempo aggiungere in tale elenco la Bulgaria ed indicarvi l'intero territorio della Croazia senza regionalizzazione.
- (10)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Nella decisione 96/482/CE, il paragrafo 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

- Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:
- a) pollame riproduttore e da reddito proveniente da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna A, dell'allegato della presente decisione e conforme ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello A, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;

b) uova da cova provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna B, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello B, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;

IT

- c) pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna C, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello C, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;
- d) pollame da macello e pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna D, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello D, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione

purché siano accompagnate dal certificato pertinente, debitamente compilato e firmato.»

Articolo 3

L'allegato III della presente decisione diventa parte I dell'allegato I della decisione 96/482/CE e l'allegato I della decisione 96/483/CE diventa parte II dell'allegato I.

Articolo 4

La decisione 96/483/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

IT

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi i ratiti e le loro uova

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese		
AU	Australia		
BG	Bulgaria		
BR	Brasile		
CA	Canada		
СН	Svizzera		
CL	Cile		
CY	Cipro		
CZ	Repubblica ceca		
HR	Croazia		
HU	Ungheria		
IL	Israele		
LV	Lettonia		
NZ	Nuova Zelanda		
PL	Polonia		
RO	Romania		
SI	Slovenia		
SK	Repubblica slovacca		
TN	Tunisia		
US	Stati Uniti d'America»		

IT

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ratiti vivi e loro uova Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese		
AU	Australia		
BG	Bulgaria		
BR	Brasile		
BW	Botswana		
CA	Canada		
СН	Svizzera		
CL	Cile		
CY	Cipro		
CZ	Repubblica ceca		
HR	Croazia		
HU	Ungheria		
IL	Israele		
KE	Kenya		
LV	Lettonia		
NA	Namibia		
NZ	Nuova Zelanda		
PL	Polonia		
RO	Romania		
SI	Slovenia		
SK	Repubblica slovacca		
TN	Tunisia		
US	Stati Uniti d'America		
ZA	Repubblica sudafricana		
ZW	Zimbabwe»		

IT

ALLEGATO III

«ALLEGATO I

PARTE I

I paesi terzi o parti di essi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I, parte II, sono contrassegnati da una X

Codice ISO Paese			Modello di certificato da utilizzare			
	Paese	Parti del territorio	Pollame riprodut- tore/da reddito	Uova da cova	Pulcini di un giorno	Macellazione/ripo- polamento
			A	В	С	D
AU	Australia		X	X	X	X
BG	Bulgaria		X	X	X	X
BR	Brasile	Gli Stati Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	Х	X	Х	Х
CA	Canada		X	X	X	X
СН	Svizzera		X	X	X	X
CL	Cile		X	X	X	X
CY	Cipro		X	X	X	X
CZ	Repubblica ceca		X	X	X	X
HR	Croazia		X	X	X	X
HU	Ungheria		X	X	X	X
IL	Israele		X	X	X	X
NZ	Nuova Zelanda		X	X	X	X
PL	Polonia		X	X	X	X
RO	Romania		X	X	X	X
SI	Slovenia		X	X	X	X
SK	Repubblica slovacca		X	X	X	X
US	Stati Uniti d'America		X	X	X	X»